



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S.H.T. - ARVOC-
Rag. - ARVOC
il 27.06.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dip. su incarico M. M. M.)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 26.06.2014 N. 1181 N. 66 Data 23.6.14	OGGETTO: Liquidazione spese giudizio di ottemperanza . Sentenza TAR di Catania n. /14 Giudicato D.I n. 1/99 Coop.Soc A c/Comune.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1230

IMP. 808/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemila quattordici, il giorno ventisei del mese di giugno nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

Con sentenza n. 1201/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania, pronunciatisi sul ricorso iscritto al n. 1201/13 Reg. Gen, proposto dalla Coop. Soc. A - servizi sociali- contro il Comune di Ragusa per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1201/1999 emesso dal Tribunale di Ragusa ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, atteso che il Comune aveva integralmente provveduto al pagamento in favore della cooperativa delle somme dovutele per sorte capitale e per spese ed interessi legali dandone tempestiva comunicazione al legale della stessa.

Il Tribunale Amministrativo, pertanto preso atto dell'intervenuto adempimento da parte della amministrazione, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere ed ha condannato il Comune a rifondere alla società Artemide le spese di giudizio per € 1.000,00 oltre IVA e CPA e CU per € 308,00.

Si evidenzia che il Comune ha proceduto al pagamento delle somme portate dal D I n. 1201/99, dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, attesa l'assenza di copertura finanziari al cap. 1230 "liti, arbitraggi,etc."

Per quanto sopra;

Vista la sentenza;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell'articolo di cui sopra;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento, in favore alla Coop.Soc. A con sede in Ragusa della somma di € 1.000,00, oltre IVA e CPA ed € 308 per contributo unificato.
2. Di impegnare e liquidare la suddetta somma con imputazione al cap.1230 Bil. Funz. Serv. Imp. , ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 163 commi 1 e 3, in quanto trattasi di spesa per servizi tassativamente regolati dalla legge e non suscettibili di pagamento in dodicesimi.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.
(dott. Francesco Lumiera)

L'AVVOCATO RESPONSABILE
(avv. Sergio Boncoraglio)

Si allega : Trasmettersi Seg. Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. ~~Francesco~~ Lumiera)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26.06.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 LUG. 2014 al 10 LUG. 2014

Ragusa 03 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE